

Ministero dell'Ambiente
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Segretario della Commissione



La presente copia fotostatica composta
di N° 5 fogli è conforme al
suo originale.
Roma, li 18-02-2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 1412 del 13/02/2015

Progetto:	Parere art. 9 DM 150/07 Deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG) “ID 2579 - Aggiornamento Istanza di VIA ai sensi della Legge 349/86” Osservazioni sul quadro prescrittivo del Parere n° 1614 del 19/9/2014 avanzate dal MIBAC (n° 23, 31 e 32) e dal Proponente (n°42)
Proponente:	Energas S.p.A.

ce
u
r

Roma, Febbraio 2015

Stampa illeggibile

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTO il Parere CTVA n.1614 del 19/09/2014 con il quale si esprime Parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto *“Deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia - Località Santo Spiriticchio”*.

PRECISATO che il suddetto Parere, così come meglio precisato nel Parere stesso e nella relativa relazione istruttoria, fa riferimento ai precedenti Pareri favorevoli n. 601 del 15/07/2004 e n. 643 del 22/12/2004, espressi da precedenti Commissioni CTVA.

VISTA la nota DVA-2014-0042011 del 22/12/2014 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali richiede alla CTVA *“Con riferimento all’aggiornamento della Procedura di VIA in oggetto, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, con nota Prot. 31093 del 10/12/2014 ... e successiva rettifica Prot. 31694 del 16/12/2014 ... ha trasmesso il Parere di competenza relativamente al progetto in questione. Nel trasmettere le sopra citate note, si evidenzia che nel Parere di cui trattasi sono formulate osservazioni in merito alle prescrizioni n. 23, 31 e 32 del Parere di codesta Commissione n. 1614 del 19/09/2014 ... dovendo pervenire alla definizione del provvedimento di VIA, la scrivente ritiene opportuno acquisire al riguardo chiarimenti da parte di codesta Commissione”*.

VISTA la ulteriore nota DVA-2015-0001405 del 16/01/2015 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali richiede alla CTVA *“Con riferimento all’aggiornamento della Procedura di VIA in oggetto. La società proponente Energas, con nota del 18/12/2014 ... ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al Parere di codesta Commissione n. 1614 del 19/09/2014 ... dovendo pervenire alla definizione del provvedimento, la scrivente ritiene opportuno acquisire al riguardo chiarimenti da parte di codesta Commissione”*.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248”* ed in particolare l’art.9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248”* ed in particolare l’art.9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS.

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge del 06 Luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n.111 del 15 luglio 2011, art. 5 comma 2 bis.

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS ed i successivi decreti integrativi.

RICHIAMATO integralmente il Parere CTVA 1614/2014 favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto di cui trattasi nonché la relativa Relazione istruttoria.

RICHIAMATO in sintesi che già nel 1999 la società ISORAR, oggi ENERGAS, aveva presentato la domanda di compatibilità ambientale relativa al progetto per la costruzione nella zona di sviluppo industriale del Comune di Manfredonia di un deposito costiero di stoccaggio e imbottigliamento di GPL.

RICHIAMATO altresì che il Proponente con nota del 21/10/2013 ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'aggiornamento della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge 349/86 presentata in data 10.11.1999 Protocollo. n.12117/VIA/A.1.27).

PRECISATO che, in base alla comunicazione di procedibilità di cui alla nota Protocollo DVA 2013-0024526 del 28/10/2013, si chiedeva alla CTVA di:

- valutare se sia possibile confermare i pareri positivi n. 601 del 15/07/2004 e n. 643 del 22/12/2004 già espressi dalla Commissione VIA.
- esaminare il procedimento applicando la disciplina contenuta nella legge n. 349/1986.

PRECISATO che in base all'attivazione del suddetto procedimento da parte di DVA, veniva formulato il già richiamato Parere CTVA 1614/2014.

ESAMINATE le valutazioni tecnico-amministrative contenute nelle note MIBAC (Prot. 31093 del 10/12/2014 e successiva rettifica Prot. 31694 del 16/12/2014) con cui è stato espresso il seguente Parere : "... Questa Direzione Generale non conferma il sopracitato Parere istruttorio contrario n. ST/403/62 dell'ex Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici; il quale pertanto con il presente Parere istruttorio è annullato, ed esprime di conseguenza, in conformità ai criteri enunciati dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero **PARERE ISTRUTTORIO FAVOREVOLE** alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Energas S.p.A, ex Società ISOSAR S.r.l., per la realizzazione di un "Deposito costiero di GPL" (Progetto di massima), nel comune di Manfredonia (FG)".

PRESO ATTO che il MIBAC nell'ambito del proprio Parere favorevole ha ritenuto di dover osservare puntualmente anche in merito alle prescrizioni n° 23, 31 e 32 contenute nel Parere 1614/2014 precedentemente reso dalla CTVA.

ESAMINATA altresì la nota del 18/12/2014 del Proponente *Energas*, con cui è stata osservata, tra l'altro, la prescrizione n° 42 contenuta nel Parere 1614/2014 precedentemente reso dalla CTVA.

RICHIAMATO tutto quanto richiesto con le note DVA-2014-0042011 del 22/12/2014 e DVA-2015-0001405 del 16/01/2015, si riferisce quanto segue.

RICHIAMATA la prescrizione n° 23 del Parere CTVA 1614/2014:

23. *In merito agli aspetti paesaggistici, con particolare riferimento al tracciato del gasdotto in prossimità della zona di Siponto, acquisire le propedeutiche autorizzazioni, come previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dalla Soprintendenza per i beni Archeologici (articolo 21) e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici (Art. 146).*

RILEVATO che, esattamente come valutato nel Parere 1614/2014 dalla CTVA, la prescrizione n° 23 è stata mutuata a seguito della precedente nota del MIBAC Prot. 28018 del 13 agosto 2014, emessa in riscontro alla nota del 5 giugno 2014 del Proponente, secondo cui per ogni intervento nell'area/zona di Siponto si "...dovrà acquisire per la sua realizzazione le propedeutiche autorizzazioni di cui agli art. 21 (dalla Soprintendenza per i beni archeologici) e art. 146 (dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio...".

PRESO ATTO che circa la prescrizione n° 23 il MIBAC nella successiva nota Prot. 31093 del 10/12/2014 sostiene che "...per quel che riguarda l'attraversamento del gasdotto nel tratto relativo alla più estesa zona di Siponto, non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto l'intervento del gasdotto non interferisce con aree vincolate ai sensi della Parte II dello stesso Codice....".

VALUTATO pertanto che la prescrizione n° 23, per quanto puntualizzato dal MIBAC nella succitata nota Prot. 31093 del 10/12/2014, può essere ritenuta non più indispensabile e pertanto annullata / rimossa dal Parere CTVA 1614/2014.

RICHIAMATA la prescrizione n° 31 del Parere CTVA 1614/2014:

31. *Nell'attraversamento dell'area a vincolo archeologico di S. Maria di Siponto, durante la fase di cantiere per la posa del gasdotto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare incidenze dei lavori su eventuali ritrovamenti archeologici. In particolare non solo la trincea ma anche la pista di lavoro dovrà essere mantenuta all'interno dell'attuale sede della strada vicinale e della fascia di servitù del tronco dismesso della SS 39; inoltre non dovranno essere previste in questa area piazzole o zone di stoccaggio/sosta di componenti del gasdotto e dei mezzi di lavoro.*

CONSIDERATO che circa la prescrizione n° 31 il MIBAC, nella nota Prot. 31093 del 10/12/2014, sostiene che i contenuti della stessa vengono condivisi nel merito ("*...si condivide, facendola propria la prescrizione n. 31...*") ed indica ai fini della verifica di ottemperanza la competente Soprintendenza per i beni archeologici.

VALUTATO pertanto che l'ottemperanza della prescrizione n° 31 del Parere CTVA 1614/2014, per quanto puntualizzato dal MIBAC nella succitata nota Prot. 31093 del 10/12/2014, può essere sottoposta a verifica a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia anziché del MIBAC.

RICHIAMATA la prescrizione n° 32 del Parere CTVA 1614/2014:

32. *Nella predisposizione dell'area di cantiere della TOC e di preassiemaggio delle stringhe delle condotte sottomarine occorre preservare quanto più possibile la fascia di pineta litoranea, lambita dal gasdotto e interessata dalle vie a rulli provvisorie necessarie al varo delle condotte, riducendo al minimo la larghezza della pista di lavoro ed eseguendo tutte le operazioni di prefabbricazione in appositi spazi al di fuori dell'area di pineta. In caso di interferenza con le piante durante i lavori o con la fascia di rispetto delle condotte, occorre prevedere la piantumazione di un numero di essenze, lungo la fascia boschiva, almeno pari a quelle danneggiate, comunque sempre in accordo con la proprietà.*

CONSIDERATO che circa la prescrizione n° 32 il MIBAC, nella nota Prot. 31093 del 10/12/2014, sostiene che in merito al tracciato del gasdotto vi sono interferenze con la vegetazione della pineta litoranea e che questa circostanza della trasformazione e rimozione della vegetazione, sempre secondo il MIBAC, non essendo ammessa dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), necessita di una "deroga" della stessa Regione Puglia; solo dopo tale "deroga" il MIBAC sostiene che potrà essere interessato alla verifica di ottemperanza della prescrizione quale "Ente coinvolto".

RILEVATO che, esattamente come valutato nel Parere 1614/2014 dalla CTVA, la prescrizione n° 32 riguarda solo la predisposizione temporanea (limitata alla sola fase di costruzione) dell'area di cantiere della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) e di preassiemaggio delle stringhe delle condotte sottomarine ubicate al di fuori della pineta litoranea (ancorché in adiacenza) e che, secondo quanto dichiarato dal Proponente, ciò non comporta alcuna trasformazione e rimozione della vegetazione arborea o arbustiva e che la fascia di pineta litoranea non viene minimamente interessata dal tracciato del gasdotto in quanto il relativo attraversamento è previsto completamente in TOC.

Nel merito, appare opportuno ribadire e far rilevare a questo proposito che, il quadro progettuale prevede l'approdo delle condotte a terra, in alternativa alla soluzione originariamente proposta, realizzato mediante TOC, che permette di evitare lo scavo di trincee a cielo aperto attraverso la linea di costa e la pineta litoranea, evitando di interferire nel tratto *on-shore* con l'area di macchia mediterranea della pineta litoranea, con il cordone dunale costiero e la spiaggia: in tal senso la soluzione proposta con la TOC all'approdo è stata sostenuta dalla CTVA in fase istruttoria e poi, una volta definita la proposta, giudicata favorevolmente.

Si precisa a tale riguardo che, secondo quanto dichiarato dal Proponente e puntualmente valutato nel Parere 1614/2014 dalla CTVA:

- Il tratto di arrivo sul litorale di Siponto (approdo) viene realizzato con il sistema TOC con il quale le condotte partendo dalla terraferma a circa 200 m dalla battigia (*entry-point*) proseguono poi in mare aperto per circa 800 m (*exit-point*) sino a formare una stringa della lunghezza di circa 1.000 m; il tratto

Handwritten mark at top right.

percorso in TOC consente quindi alle condotte di superare contemporaneamente la pineta, la spiaggia ed i primi 800 m *off-shore* misurati a partire della battigia.

- Il punto di ingresso (*entry point*) è localizzato in corrispondenza di un cantiere temporaneo, individuato su un'area libera posta in adiacenza della pineta, che viene organizzato per la sola durata delle operazioni di perforazione e di posa delle condotte.
- Il cantiere di prefabbricazione stringhe sarà realizzato in prossimità dalla spiaggia di Siponto, senza interferire con la pineta e sarà dotato di tutte le infrastrutture necessarie alla prefabbricazione delle stringhe e al varo delle condotte.
- In particolare sarà installata un'idonea via a rulli e, lateralmente a questa, si attrezzerà un'area di prefabbricazione delle stringhe costituita da una serie di supporti provvisori (bancali) atti a far rotolare le stringhe di condotta sulla via a rulli; l'area d'installazione della via a rulli e l'area di prefabbricazione è prevista su terreno già opportunamente spianato e preparato senza zone di ristagno delle acque meteoriche e con garanzia del mantenimento del normale deflusso delle stesse senza alcun tipo di drenaggio.
- Le barre di tubo verranno trasportate in cantiere via camion e stoccate temporaneamente in cataste presso l'area di insediamento del deposito. Al fine di ottimizzare le aree di stoccaggio i tubi verranno fatti arrivare in cantiere progressivamente in rapporto alle reali esigenze di saldatura.
- Gli estremi della TOC si trovano rispettivamente a circa 800 m in mare e a circa 200 m a terra rispetto alla linea di costa, per un lunghezza complessiva di circa 1.000 m.

Handwritten mark on the right side.

VALUTATA e ribadita quindi l'assenza di interferenze del tracciato del gasdotto con la pineta litoranea e l'assenza di interferenze significative anche con l'adiacente area di cantiere della TOC e di preassiemaggio delle stringhe delle condotte sottomarine posta al di fuori dell'area boscata, se non limitatamente all'appoggio sul terreno naturale del breve tratto finale della via a rulli prevista attraverso un varco esistente della pineta privo di vegetazione arborea e arbustiva di limitata larghezza e utilizzato per un tempo limitatissimo (pochi giorni di varo) senza la necessità di alcun movimento terra o spianamento del terreno, finanche alla luce delle legittime precisazioni MIBAC, si ritiene di dover confermare la prescrizione n° 32 del Parere 1614/2014 dalla CTVA, attribuendone la verifica tecnica di ottemperanza al MATTM in coerenza con le prescrizioni n° 1, 2, 3, 4 e 6 relative alla redazione del progetto esecutivo e dei manuali operativi di cantiere.

RICHIAMATA la prescrizione n° 42 del Parere CTVA 1614/2014:

42. *La movimentazione annuale del GPL in uscita dal deposito deve avvenire almeno per il 50% via ferrovia e via mare, in modo da contenere al massimo il traffico su gomma.*

CONSIDERATO che circa la prescrizione n° 42 il Proponente evidenzia che il deposito è impostato, come indicato nel progetto esaminato, come multimodale circa il sistema di uscita del GPL. Ciò consente di garantire le richieste del mercato di approvvigionamento in maniera flessibile ed efficace.

Circa l'aspetto della movimentazione del GPL verso il mercato, risulta altresì opportuno evidenziare come l'istruttoria CTVIA, che ha poi portato alla formulazione del Parere di compatibilità ambientale CTVA 1614/2014, ha fatto riferimento ai valori di trasporto relativo alla movimentazione del GPL per la sua distribuzione nel mercato, così come riportati nel SIA:

Handwritten signature 'Reer'.

Mezzo	Capacità media singola (t)	Numero mezzi anno	Quantità GPL annua (t)
Navi gasiere	2.000	25 - 50	50.000 - 100.000
Ferro cisterne	Convogli da 12 cisterne da 40 t/cad	200 convogli	100.000
Autobotti	18	7.300	130.000
Autocarri trasporto bombole	5	4.000	20.000

CONSIDERATO che le destinazioni del GPL in uscita dal deposito sono strettamente correlate alle richieste del mercato, estremamente variabili anno per anno, e che le stesse, secondo quanto dichiarato dal Proponente, possono identificarsi in :

- altri depositi costieri, nazionali ed esteri;
- depositi interni, nazionali ed esteri, che possono essere raccordati e non raccordati alla rete ferroviaria italiana che, per quelli non raccordati, l'unica possibilità di rifornimento è quella su gomma;
- stazioni di distribuzione stradali di GPL, rifornibili solo a mezzo autobotti;
- piccole e medie industrie, per particolari lavorazioni, rifornibili solo a mezzo autobotti;

Handwritten notes and signatures on the right side.

Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

- piccole e medie imprese artigiane, rifornibili solo a mezzo autobotti;
- reti canalizzate a servizio di piccoli comuni, rifornibili solo a mezzo autobotti;
- utenze domestiche, condomini e case isolate, rifornibili solo a mezzo autobotti.

VALUTATO che la *ratio* della prescrizione n° 42 del Parere CTVA 1614/2014 è quella di contenere il più possibile il traffico su gomma a favore di una movimentazione via ferrovia e via mare e che la stessa prescrizione potrà essere ugualmente garantita con una diversa formulazione, svincolata da movimentazioni espresse solo in termini percentuali tra una tipologia di mezzi e l'altra, che mantenga il limite massimo annuale di automezzi su gomma (autobotti e autocarri) dichiarato dal Proponente e valutati in fase istruttoria con la possibilità che l'esitazione del prodotto dal deposito avvenga, per quanto possibile, preferibilmente via mare e per ferrovia e che, pertanto, la prescrizione stessa possa essere adeguatamente riformulata come di seguito riportato nel presente Parere al fine di renderla attuabile in accordo a quanto valutato in fase istruttoria.

RICHIAMATO infine l'incipit del Parere CTVA 1614/2014 secondo cui lo stesso è rilasciato "...ad integrazione dei Pareri Favorevoli n. 601 del 15/07/2004 e n. 643 del 22/12/2004...".

OSSERVATO che circa tale incipit il Proponente, nella nota del 18 dicembre 2014, evidenzia che nello stesso viene indicato che il Parere e le connesse prescrizioni sono formulate "ad integrazione" dei precedenti pareri favorevoli CTVA (601 e 643 del 2004) benché tali pareri non siano stati di fatto presi in considerazione, e, conseguentemente, che lo stesso incipit debba essere cambiato.

VALUTATO, peraltro, in analogia anche con Parere del MIBAC di cui alla nota Prot. 31093 del 10/12/2014 secondo cui viene annullato ogni precedente Parere istruttorio, si ritiene che l'incipit del Parere CTVA 1614/2014 "ad integrazione" debba essere mantenuto integralmente, e che, in concreto, tutte le nuove prescrizioni ricomprendono anche gli aspetti sostenuti nei precedenti pareri.

tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

un Parere, reso ai sensi dell'art.9 D.M 150/07, di conferma dell'apparato prescrittivo già contenuto nel precedente Parere CTVA n 1614 del 19/09/2014, con le seguenti precisazioni :

- a) **La prescrizione n° 23**, così come relazionato in narrativa, a seguito della successiva nota del MIBAC (Prot. 31093 del 10/12/2014), è ritenuta non più indispensabile e pertanto annullata / rimossa dal Parere CTVA 1614/2014.
- b) **La prescrizione n° 31**, così come relazionato in narrativa, anche a seguito della successiva nota del MIBAC (Prot. 31093 del 10/12/2014) è confermata integralmente e quale soggetto preposto alla verifica di ottemperanza viene indicata la *Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia*, competente per territorio, anziché il MIBAC, così come richiesto dallo stesso Ministero.
- c) **La prescrizione n° 32**, così come relazionato in narrativa, anche a seguito della successiva nota del MIBAC (Prot. 31093 del 10/12/2014) è confermata integralmente e quale soggetto preposto alla verifica di ottemperanza, in coerenza con le prescrizioni n° 1, 2, 3, 4 e 6, viene indicato il MATTM anziché il MIBAC.
- d) **La prescrizione n° 42**, così come relazionato in narrativa, nel pieno rispetto e conferma dalla sua *ratio*, riguardante il contenimento del traffico su gomma, deve essere interpretata come segue:
42. Il traffico su gomma, non potrà superare il limite massimo annuale della movimentazione su gomma indicato nel SIA (inteso come sommatoria di autobotti e autocarri), pari a 150.000 t/anno, corrispondenti a 11.300 mezzi/anno (autobotti di capacità media di 18 t e autocarri di capacità media di 5 t).

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio

Dott. Renzo Baldoni

ASSENTE

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino

Dott. Andrea Borgia

Ing. Silvio Bosetti

Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

CONTRARIO (membro)

Dott. Federico Crescenzi

[Handwritten signature]

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

ASSENTE

Cons. Marco De Giorgi

ASSENTE

Ing. Chiara Di Mambro

ASSENTE

Ing. Francesco Di Mino

[Handwritten signature]

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa

[Handwritten signature]

Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

[Handwritten signature]

Prof. Antonio Grimaldi

ASSENTE

Ing. Despoina Karniadaki

ASSENTE

Dott. Andrea Lazzari

ASSENTE

Arch. Sergio Lembo

[Handwritten signature]

Arch. Salvatore Lo Nardo

[Handwritten signature] (ASTENUTO)

Arch. Bortolo Mainardi

[Handwritten signature] (CONTRARIO)

Avv. Michele Mauceri

[Handwritten signature]

Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE

Ing. Francesco Montemagno

F. Montemagno

Ing. Santi Muscarà

ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Eleni Papaleludi

Ing. Mauro Patti

ASSENTE

Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

Dott. Vincenzo Ruggiero

ASSENTE

Dott. Vincenzo Sacco

V. Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

ASSENTE

Dott. Paolo Saraceno

Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani

Roberto Viviani (ASTENUTO)